

Estratto di patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Sede Sociale: Roma – Via Vittorio Veneto 119 - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e codice fiscale 00651990582 - Capitale Sociale Euro 2.197.721.157,12 costituito da n. 3.029.192.165 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 azioni di risparmio n.c. del valore nominale di Euro 0,72 cadauna - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e capogruppo del Gruppo Bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato, il **"TUF"**) e degli articoli 127 e seguenti del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il **"Regolamento"**), si rende noto, per estratto, il contenuto del patto parasociale, sottoscritto in data 18 luglio 2005, avente ad oggetto azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il **"Patto"**).

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, capitale sociale ordinario pari a Euro 2.181.018.358,80, iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e Capogruppo del Gruppo bancario BNL, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00651990582 (**"BNL"**).

2. Soggetti aderenti al Patto

Hanno aderito al Patto i seguenti soggetti:

- (i) **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.**, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, capitale sociale di Euro 965.513.627,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371, anche per conto della controllata Aurora Assicurazioni S.p.A., società di diritto italiano, con sede in San Donato Milanese (Mi), Via dell'Unione Europea n. 3, capitale sociale pari a Euro 248.346.782,73, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01417330154 (**"Unipol"**);
- (ii) **Coop Adriatica S.c. a r.l.**, con sede in Castenaso (BO), Via Villanova n. 29/7, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna 00779480375 (**"Coop Adriatica"**);
- (iii) **Coop Estense Società Cooperativa S.c. a r.l.**, con sede in Modena, Viale Virgilio n. 20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 00162660369 (**"Coop Estense"**);
- (iv) **Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A.**, con sede in Savona, Via F. Baracca n. 1/R, capitale sociale di Euro 79.116.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Savona 02535130963 (**"Talea"**);
- (v) **Nova Coop Società Cooperativa**, con sede in Galliate (NO), Via Trieste n. 104, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Novara 01314250034 (**"Nova Coop"**);
- (vi) **Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**, con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, capitale sociale di Euro 1.113.326.839,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03285880104, iscritta all'Albo delle Banche al n. 6175 (**"Carige"**);
- (vii) **Nomura International Plc.**, con sede in Londra, 1st St. Martin's-Le-Grand, Regno Unito, capitale sociale Sterline inglesi 668.621.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese 01550505 (**"Nomura"**);
- (viii) **Hopa S.p.A.**, con sede in Brescia, Corso Zanardelli n. 32, capitale sociale di Euro 709.815.705,04, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03051180176 (**"Hopa"**).

I soggetti sopra elencati da (ii) a (v) sono anche collettivamente definiti come le **"Cooperative"**; Unipol, le Cooperative, Carige, Nomura, e Hopa sono anche collettivamente definiti come i **"Pattisti"** e, ciascuno singolarmente, un **"Pattista"**).

3. Azioni oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto complessivamente n. 934.682.434 azioni ordinarie di BNL (le **"Azioni Sindacate"**), rappresentanti il 30,86% del capitale sociale ordinario di BNL, il 30,15% del capitale sociale ordinario di BNL comprensivo delle n. 70.502.680 azioni la cui emissione è stata deliberata a servizio di piani di *stock option*, e il 30,62% del capitale sociale di BNL comprensivo delle azioni di risparmio.

Si precisa che la definizione di Azioni Sindacate si riferisce anche ai relativi diritti di opzione nonché ai diritti patrimoniali e amministrativi connessi alle predette azioni.

Nella tabella seguente sono indicati, per ciascun Pattista, il numero di azioni ordinarie BNL alla data del presente estratto conferite al Patto, nonché le percentuali di rappresentatività delle azioni medesime:

PATTISTA	AZIONI ORDINARIE BNL CONFERITE AL PATTO		
	NUMERO	IN % RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO DI BNL*	IN % RISPETTO AL TOTALE DELLE AZIONI BNL CONFERITE AL PATTO
Unipol **	451.820.000	14,92	48,34
Coop Adriatica	30.250.000	1,00	3,24
Coop Estense	30.250.000	1,00	3,24
Talea	30.250.000	1,00	3,24
Nova Coop	30.250.000	1,00	3,24
Carige	60.130.428	1,99	6,43
Nomura	150.576.006	4,97	16,11
Hopa	151.156.000	4,99	16,17
TOTALE	934.682.428	30,86	100,00

* Le percentuali rappresentano le partecipazioni dei Pattisti nel capitale sociale attualmente sottoscritto di BNL e quindi non tiene conto delle n. 70.502.680 azioni la cui emissione è stata deliberata a servizio di piani di *stock option*.

** Le complessive n. 451.820.000 azioni ordinarie BNL riferibili ad Unipol sono dalla stessa detenute, quanto a n. 305.500.000 azioni ordinarie, direttamente e, quanto a n. 146.320.000 azioni ordinarie, indirettamente tramite la controllata Aurora Assicurazioni S.p.A..

Si precisa, inoltre, che il Patto attribuisce ad Unipol la facoltà di conferire allo stesso ulteriori azioni ordinarie BNL che siano tali da assicurare ad Unipol di essere titolare, direttamente o indirettamente, della maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate, fermo quanto precisato al successivo paragrafo 5.2, lett. (d). Per converso, le Cooperative, Carige, Nomura e Hopa non potranno né dovranno apportare al Patto altre azioni ordinarie BNL di cui fossero titolari (escluse quelle rivenienti dall'esercizio dei diritti di opzione derivanti dalle rispettive Azioni Sindacate in caso di aumenti di capitale e/o quelle attribuite gratuitamente).

4. Controllo di BNL

Nessuno dei Pattisti, in virtù del Patto, esercita il controllo di BNL ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

5. Contenuto del Patto

Le disposizioni del Patto prevedono, in sintesi, quanto segue.

5.1. Offerta Pubblica di Acquisto

I Pattisti, prendendo atto che la sottoscrizione del Patto - avvenuta in contemporaneità con la sottoscrizione, da parte di Unipol e altri azionisti di BNL, di ulteriori accordi aventi natura parasociale - comporta per gli stessi e per le parti di tali ulteriori accordi il superamento della soglia rilevante ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF e il conseguente obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità del capitale sociale ordinario di BNL (l'**"OPA"**), hanno convenuto quanto segue:

(i) l'obbligo solidale di promuovere l'OPA sarà adempiuto esclusivamente da Unipol che, conseguentemente, ne sopporterà per intero i costi, ivi incluso il pagamento del corrispettivo per l'acquisto delle azioni oggetto di OPA, e terrà le Cooperative, Carige, Nomura e Hopa manlevati e indenni dai relativi obblighi, nonché da tutti i relativi oneri e costi anche legali;

(ii) le Cooperative, Carige, Nomura e Hopa si sono impegnate a non aderire all'offerta pubblica di scambio in corso, promossa da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, sulle azioni ordinarie di BNL, e ciò anche in caso di eventuali modifiche e/o rilanci della stessa; si sono altresì impegnate, per quanto occorrer possa, a non aderire ad altre offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto azioni ordinarie di BNL che dovessero essere promosse successivamente alla sottoscrizione del Patto ed entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'OPA;

(iii) le Azioni Sindacate non saranno da considerarsi tra gli strumenti finanziari oggetto dell'OPA, né tanto meno Carige, le Cooperative, Hopa e Nomura saranno da considerarsi destinatari della medesima.

Le Cooperative, Carige, Nomura e Hopa si sono inoltre impegnate a non acquistare, in conto proprio, azioni ordinarie di BNL ovvero diritti ad acquistarle nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Patto e la data del pagamento del corrispettivo dell'OPA; mentre è fatto divieto ad Unipol di acquistare azioni ordinarie di BNL ovvero diritti ad acquistarle nel periodo compreso tra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del TUF e la data del pagamento del corrispettivo dell'OPA, a prezzo superiore a quello dell'OPA.

Qualora l'esercizio da parte di Unipol dell'opzione *Call* di cui al successivo paragrafo 5.2, lett. (d), comportasse l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto c.d. "incrementale", ai sensi degli artt. 106, comma 3, lett. (b) del TUF e 46 del Regolamento, si applicherà, *mutatis mutandis*, quanto stabilito nel presente paragrafo 5.1.

5.2. Trasferimento delle Azioni Sindacate

(a) Lock-up

Ad eccezione del trasferimento della Azioni Sindacate detenute da Nomura a favore di Nomura Securities Company Ltd, con sede Tokyo (103-8011), 1-9-1 Nihonbashi, Chuo-Ku, Giappone, che verrà effettuato entro il 12 agosto 2005, le Cooperative, Carige, Nomura e Hopa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono obbligati a conservare (*lock-up*) la piena proprietà e disponibilità delle rispettive Azioni Sindacate sino al 30° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'OPA.

Nomura Securities Company Ltd per effetto del, e contestualmente al, trasferimento della Azioni Sindacate detenute da Nomura, assumerà in sostituzione di Nomura tutti i diritti e gli obblighi che nel Patto sono riferiti alla stessa.

L'impegno di *lock-up* è stato previsto anche in funzione dell'eventuale esercizio dell'opzione *Call* di cui alla successiva lettera (d) e in caso di esercizio della stessa sarà valido ed efficace sino all'esecuzione della relativa compravendita.

(b) Diritto di Prelazione

Successivamente alla scadenza del periodo di *lock-up* di cui al precedente punto (a) e fatto salvo il trasferimento ivi menzionato delle Azioni Sindacate detenute da Nomura a favore di Nomura Securities Company Ltd, le Cooperative, Carige, Nomura e Hopa che intendano trasferire (**"Trasferimento"**) le rispettive Azioni Sindacate e/o i diritti di opzione ad esse relativi in caso di aumento del capitale sociale, dovranno preventivamente offrire le stesse in prelazione ad Unipol.

Il diritto di prelazione di Unipol previsto nel Patto non troverà applicazione con riferimento ai Trasferimenti effettuati da un Pattista a favore di società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, Cod. Civ., e a condizione che il soggetto trasferitario - preventivamente all'acquisto - sottoscriva il Patto per adesione. In caso di perdita del controllo (quale previsto dall'articolo 2359, comma 1, n. 1, Cod. Civ.) del soggetto trasferitario, il Pattista venditore sarà obbligato all'immediato e preventivo riacquisto della partecipazione in BNL a suo tempo trasferita.

I Pattisti hanno inoltre convenuto che il Trasferimento delle Azioni Sindacate potrà avvenire esclusivamente a fronte di un corrispettivo in denaro.

(c) Pegno, usufrutto e altri diritti di godimento

Ad eccezione di diritti di pegno costituiti da un Pattista a favore di uno o più altri Pattisti su Azioni Sindacate, i Pattisti sono obbligati a non costituire diritti di pegno, usufrutto o altri diritti di godimento sulle rispettive Azioni Sindacate che attribuiscono il diritto di voto a soggetti diversi dal singolo Pattista. Tale impegno non si applica ad Unipol per i contratti di finanziamento e i relativi pegni che saranno sottoscritti ai fini dell'OPA.

(d) Opzione di Acquisto

Unipol avrà il diritto di acquistare da tutti o alcuni degli altri Pattisti, che saranno obbligati a vendere (**"Call"**), tutte o parte delle Azioni Sindacate di loro proprietà, a richiesta di Unipol e nelle proporzioni da questa indicate (le **"Azioni Opzionate"**). Unipol avrà la facoltà di esercitare la *Call* per un quantitativo di azioni non superiore a quello necessario per il raggiungimento della soglia del 51,00% del capitale sociale ordinario di BNL.

La *Call* potrà essere esercitata in qualsiasi momento a partire dalla data di inizio del periodo di adesione all'OPA e sino al 30° giorno successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'OPA, fatta eccezione per la *Call* nei confronti di Carige che potrà essere esercitata fino al 30 novembre 2005. Unipol si è inoltre impegnata ad esercitare la *Call* nei confronti di Nomura e Carige solo successivamente all'esercizio della *Call* nei confronti degli altri Pattisti.

Il corrispettivo per l'acquisto delle Azioni Opzionate sarà pari a Euro 2,70 (due virgola settanta) per singola azione.

Le Azioni Opzionate rimarranno, anche successivamente all'eventuale acquisto da parte di Unipol, Azioni Sindacate.

5.3. Organi del Patto

(a) Comitato di Consultazione

Il Patto sarà coordinato da un comitato con funzioni di consultazione composto da 8 (otto) membri (il

"Comitato di Consultazione").

Ciascun Pattista avrà la facoltà di designare un membro del Comitato di Consultazione.

Il Comitato di Consultazione sarà presieduto dal componente nominato da Unipol, che assumerà la carica di Presidente del Comitato di Consultazione.

Ciascun membro del Comitato di Consultazione rappresenterà il Pattista che lo ha nominato.

I membri del Comitato di Consultazione resteranno in carica per tutta la durata del Patto. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Comitato di Consultazione, il Pattista che abbia designato il componente del Comitato di Consultazione cessato avrà il diritto di nominare il sostituto.

(b) Funzionamento del Comitato di Consultazione

Il Comitato di Consultazione si riunirà su convocazione del Presidente ovvero, in mancanza, del membro del Comitato di Consultazione più diligente:

(i) almeno 10 (dieci) giorni prima di ciascuna adunanza delle assemblee di BNL per discutere sulla determinazione di voto da assumere sulle materie poste all'ordine del giorno; nonché

(ii) prima di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione di BNL, al fine di individuare un indirizzo comune del Comitato di Consultazione in relazione alle materie poste all'ordine del giorno che, a cura dei Pattisti, sarà segnalato ai Consiglieri di rispettiva designazione affinché ne siano edotti nell'assumere la relativa deliberazione consiliare; nonché

(iii) tutte le volte che la riunione sia necessaria per interesse del Comitato di Consultazione.

I membri del Comitato di Consultazione dovranno cercare di raggiungere un accordo per l'esercizio del diritto di voto in buona fede secondo un principio di ragionevolezza e nell'interesse di BNL (anche in quanto in futuro appartenente al gruppo Unipol).

Fermi gli impegni descritti nella successiva lett. (c), il Patto stabilisce che le deliberazioni del Comitato di Consultazione sono volte a fornire semplici indicazioni ai Pattisti, che, pertanto, saranno liberi di esprimere il loro voto del tutto liberamente.

(c) Consiglio di Amministrazione di BNL

I Pattisti si sono impegnati a fare tutto quanto in loro potere affinché, nei tempi tecnici necessari:

(i) un componente del Consiglio di Amministrazione sia nominato su designazione di Nomura;

(ii) un componente del Consiglio di Amministrazione sia nominato su designazione di Hopa; e

(iii) siano nominati su designazione di Unipol, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato nonché tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che siano eleggibili dal Patto in funzione dei meccanismi di voto previsto dallo statuto sociale di BNL.

Il Patto prevede inoltre che, qualora Nomura e/o Hopa si trovassero in qualsiasi momento a detenere individualmente una partecipazione inferiore al 2% del capitale ordinario di BNL, i rispettivi diritti di nomina si intenderanno automaticamente decaduti e privi di efficacia per il Pattista la cui percentuale di capitale sociale di BNL rappresentata dalle Azioni Sindacate fosse inferiore in termini percentuali a tale soglia.

5.4 Piano Industriale

Nel Patto si dà atto che Unipol predisporrà un piano industriale di integrazione e riorganizzazione di BNL nell'ambito del gruppo Unipol, piano industriale che, fra l'altro, prevederà che (i) BNL acquisisca Unipol Banca e (ii) BNL ceda ad Unipol il 50% del capitale sociale di BNL Vita; entrambe le operazioni saranno effettuate a termini e condizioni di mercato e per un corrispettivo che dovrà essere accertato e certificato da perizie predisposte da una primaria banca d'affari.

5.5 Esercizio congiunto dei diritti e delle facoltà

E' inteso che, allorquando nel Patto sia previsto che dei diritti o delle facoltà debbano essere esercitati dalle Cooperative, le relative decisioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno il 50,01% delle Azioni Sindacate dalle stesse Cooperative; tali decisioni saranno vincolanti ed eventuali contestazioni relative al contenuto delle predette decisioni e/o alle modalità di assunzione delle stesse non potranno essere opposte ad Unipol.

5.6 Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal Patto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. Durata del Patto

Il Patto è efficace dalla data di sottoscrizione e scadrà al termine di un periodo di 3 (tre) anni, salvo rinnovo concordato dai Pattisti e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7.

7. Condizione risolutiva

Il Patto si risolverà automaticamente e di diritto in caso di mancato rilascio, entro il 30 giugno 2006, da parte delle competenti Autorità di Vigilanza delle autorizzazioni necessarie alla promozione dell'OPA e/o di mancato perfezionamento dell'OPA.

8. Penale

Il Patto prevede che in caso di violazione da parte delle Cooperative, di Carige, di Nomura e di Hopa delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2, lett. (a), l'impegno di manleva di cui al precedente paragrafo 5.1 perderà immediatamente ed automaticamente efficacia, e conseguentemente, il Pattista inadempiente dovrà rimborsare, a titolo di penale, i maggiori costi che Unipol e gli altri Pattisti dovessero sostenere a fronte di tale inadempimento, fermo il risarcimento del maggior danno.

9. Tipo di Patto

Il Patto è inquadrabile nella fattispecie dell'art. 122, comma 5, lett. a), b) e c) del TUF.

10. Soggetto presso il quale le Azioni Sindacate sono depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni Sindacate.

11. Ufficio del Registro

Il Patto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Sede Sociale: Roma - Via Vittorio Veneto 119

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e codice fiscale 00651990582

Capitale Sociale Euro 2.197.721.157,12 costituito da n. 3.029.192.165 azioni ordinarie

e da n. 23.198.331 azioni di risparmio n.c. del valore nominale di Euro 0,72 cadauna

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e capogruppo del Gruppo Bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato, il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il "Regolamento"), si rende noto, per estratto e per quanto occorrer possa, il contenuto di un contratto, sottoscritto in data 18 luglio 2005, avente ad oggetto un'opzione di vendita su azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il "Contratto"), in quanto accessorio al patto parasociale sottoscritto, sempre in data 18 luglio 2005, tra Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., Coop Adriatica S.c. a r.l., Coop Estense Società Cooperativa S.c. a r.l., Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., Nova Coop Società Cooperativa, Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Nomura International Plc., Hopa S.p.A. (il "Patto Parasociale").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Contratto

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, capitale sociale ordinario pari a Euro 2.181.018.358,80, iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e Capogruppo del Gruppo bancario BNL, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00651990582 ("BNL").

2. Parti del Contratto

(i) **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.**, con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, capitale sociale pari ad Euro 965.513.627,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371 ("Unipol"); e

(ii) **Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**, con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, capitale sociale di Euro 1.133.326.839,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03285880104 ("Investitore" e, unitamente ad Unipol, le "Parti").

Oggetto del Contratto sono n. 60.130.428 azioni ordinarie di BNL detenute dall'Investitore (la "Partecipazione Investitore") rappresentanti:

(i) l'1,99% del capitale sociale ordinario di BNL del capitale sociale ordinario di BNL costituito da n. 3.029.192.165 azioni; ovvero

(ii) l'1,94% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.099.694.845 azioni (comprensivo delle n. 70.502.680 azioni la cui emissione è stata deliberata al servizio di piani di *stock option*); ovvero

(iii) l'1,97% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.052.390.496 azioni comprensivo anche delle azioni di risparmio.

Si precisa che la definizione di Partecipazione Investitore si riferisce anche ai diritti di opzione nonché ai diritti patrimoniali e amministrativi connessi alle relative azioni.

3. Contenuto del Contratto

Opzione di Vendita

Ai sensi del Contratto, l'Investitore avrà un'opzione irrevocabile di vendita, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1331 cod. civ. (l'"Opzione di Vendita"), in forza della quale, successivamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive (come *infra* definite), l'Investitore avrà il diritto di vendere a Unipol, in tutto o in parte, la Partecipazione Investitore (nella consistenza che la stessa avrà in quel momento per le eventuali variazioni in diminuzione conseguenti a quanto previsto nel Patto Parasociale).

Esercizio dell'Opzione di Vendita

L'Opzione di Vendita potrà essere esercitata dall'Investitore in qualsiasi momento durante i 30 giorni di calendario successivi alla scadenza del Patto Parasociale senza che Unipol e l'Investitore abbiano formalizzato un accordo per il rinnovo.

Prezzo di esercizio

In caso di esercizio dell'Opzione di Vendita, il prezzo di ciascuna azione BNL costituente la Partecipazione Investitore sarà pari a Euro 2,90 (due virgola novanta), oltre a interessi al tasso annuo del 2,25% con capitalizzazione annuale fino all'esecuzione, dedotti eventuali dividendi.

Condizioni Sospensive

L'esercizio dell'Opzione di Vendita è sospensivamente condizionato alla scadenza del Patto Parasociale in mancanza di rinnovo dello stesso.

L'esecuzione della compravendita della Partecipazione Investitore è sospensivamente condizionata al rilascio a favore di Unipol delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza.

Resta inteso che nel caso in cui le autorizzazioni di cui sopra non venissero rilasciate entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esercizio dell'Opzione di Vendita, Unipol sarà obbligata a far sì che uno o più soggetti terzi si rendano acquirenti, entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine, della Partecipazione Investitore alle medesime condizioni e termini di cui al Contratto.

Qualora Unipol non abbia provveduto a procurare il terzo acquirente nel termine indicato, la stessa s'impegna a corrispondere all'Investitore la differenza, se positiva, tra il Prezzo ed il ricavato della vendita a condizioni di mercato delle azioni costituenti la Partecipazione Investitore.

Ulteriori Pattuizioni

Il Contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto e *tamquam non esset* in caso di violazione da parte dell'Investitore degli impegni di cui al Patto Parasociale relativi (A) all'obbligo di non aderire (i) all'offerta pubblica di scambio su azioni BNL promossa da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., e ciò anche in caso di eventuali modifiche e/o rilanci della stessa, (ii) ad eventuali altre offerte pubbliche di acquisto o scambio aventi ad oggetto azioni ordinarie BNL che dovessero essere promosse entro il 30° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria di Unipol, e (iii) a quest'ultima offerta, (B) all'obbligo di *lock-up*, al diritto di prelazione di Unipol e all'opzione di acquisto della Partecipazione Investitore concessa a favore di Unipol.

Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal Contratto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

4. Durata del Contratto

Il Contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione e sino al 30° giorno successivo alla scadenza del Patto Parasociale.

5. Soggetto che esercita il controllo in virtù del Contratto

Nessuna delle Parti esercita, in virtù del Contratto, il controllo di BNL ai sensi dell'art. 93 del TUF.

6. Soggetto presso il quale la Partecipazione Investitore è depositata

Il Contratto non contiene obblighi di deposito della Partecipazione Investitore.

7. Ufficio del Registro

Il Contratto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Sede Sociale: Roma - Via Vittorio Veneto 119

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e codice fiscale 00651990582

Capitale Sociale Euro 2.197.721.157,12 costituito da n. 3.029.192.165 azioni ordinarie

e da n. 23.198.331 azioni di risparmio n.c. del valore nominale di Euro 0,72 ciascuna

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e capogruppo del Gruppo Bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato, il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il "Regolamento"), si rende noto, per estratto, il contenuto di un accordo di contenuto parasociale, sottoscritto in data 18 luglio 2005, avente ad oggetto azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il "Patto").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, capitale sociale ordinario pari a Euro 2.181.018.358,80, iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e Capogruppo del Gruppo bancario BNL, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00651990582 ("BNL").

2. Soggetti aderenti al Patto

(i) **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.**, con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, capitale sociale di Euro 965.513.627,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371 ("Unipol"); e

(ii) **Avv. Alvaro Pascotto**, nato a Roma, l'8 marzo 1949, residente a Malibu, California (USA), 6116 Merritt Drive, Codice Fiscale PSC LVR 49C08 H501W, (l'"Investitore": congiuntamente ad Unipol i "Pattisti").

3. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono n. 15.145.000 azioni ordinarie di BNL detenute dall'Investitore (le "Azioni Sindacate") rappresentanti:

(i) lo 0,50% del capitale sociale ordinario di BNL costituito da n. 3.029.192.165 azioni;

(ii) lo 0,49% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.099.694.845 azioni (comprensivo delle n. 70.502.680 azioni la cui emissione è stata deliberata al servizio di piani di *stock option*);

(iii) lo 0,50% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.052.390.496 azioni comprensivo anche delle azioni di risparmio.

Si precisa che la definizione di Azioni Sindacate si riferisce anche ai relativi diritti di opzione nonché ai diritti patrimoniali e amministrativi connessi alle predette azioni ordinarie.

4. Contenuto del Patto

Impegni dei Pattisti

Tenuto conto che la sottoscrizione del Patto, insieme alla sottoscrizione da parte di Unipol con altri azionisti di BNL di ulteriori accordi aventi natura parasociale (gli "Accordi"), ha fatto sorgere l'obbligo solidale in capo a quest'ultima, ai firmatari degli Accordi e all'Investitore di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie BNL (l'"Offerta") ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, lett. a) del TUF, i Pattisti hanno convenuto quanto segue.

(A) L'Investitore si è impegnato:

(i) a non aderire all'offerta pubblica di scambio, promossa da BBVA ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, sulle azioni ordinarie di BNL, e ciò anche in caso di eventuali modifiche e/o rilanci della stessa;

(ii) a non aderire ad altre offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto azioni ordinarie di BNL che dovessero essere promosse successivamente alla sottoscrizione del presente Patto ed entro il 30° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta;

(iii) a non aderire all'Offerta; e

(iv) a non acquistare azioni ordinarie di BNL ovvero diritti ad acquistarle nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Patto e la data del pagamento del corrispettivo dell'Offerta ad un prezzo superiore a quello dell'Offerta.

(B) Unipol si è impegnata:

(i) ad adempiere in via esclusiva all'obbligo solidale di promuovere l'Offerta; e

(ii) a sopportarne per intero i relativi costi, ivi incluso il pagamento del corrispettivo per l'acquisto delle azioni ordinarie BNL oggetto dell'Offerta e, ove occorrer possa, a tenere l'Investitore manlevato e indenne dai relativi obblighi.

Le Azioni Sindacate non rientrano tra gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, né l'Investitore è da considerarsi destinatario della medesima.

E' inteso che in caso di violazione da parte

dell'Investitore delle previsioni di cui alla precedente lettera (A) e dell'impegno di *lock-up* descritto al successivo paragrafo, l'impegno di manleva perderà immediatamente ed automaticamente efficacia e, conseguentemente, l'Investitore inadempiente dovrà rimborsare, a titolo di penale, i maggiori costi che Unipol dovesse sostenere a fronte di tale inadempimento, fermo il risarcimento del maggior danno.

Gli impegni di cui alle precedenti lettere (A) e (B) si applicheranno, *mutatis mutandis*, qualora l'esercizio della *Call* (come *infra* definita) da parte di Unipol comportasse per quest'ultima l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto c.d. "incrementale" ai sensi degli artt. 106, comma 3, lett. b), del TUF e 46 del Regolamento.

Vincoli al trasferimento delle Azioni Sindacate

(a) *Lock-up*

L'Investitore sarà obbligato a conservare (*lock-up*) la piena proprietà e disponibilità delle Azioni Sindacate sino al 30° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta.

Ferma restando la responsabilità solidale e sussidiaria di Unipol, è inteso che al momento dell'esercizio della *Call* la medesima avrà la facoltà di designare altra (o altre) società appartenenti al medesimo gruppo di Unipol (la "Società Designata"), affinché tale Società Designata si sostituisca, in tutto o in parte, nell'esecuzione della compravendita. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1402, comma 1°, cod. civ., le Parti concordano che la relativa eventuale dichiarazione di designazione, debitamente accompagnata dall'accettazione della Società Designata, potrà essere comunicata all'Investitore contestualmente alla comunicazione di esercizio della *Call*.

Tale impegno di *lock-up* è stato assunto in funzione dell'eventuale esercizio della *Call* (come *infra* definita) e in caso di esercizio della stessa si intenderà valido ed efficace sino all'esecuzione della relativa compravendita.

(b) *Call*

I Pattisti hanno convenuto che Unipol avrà il diritto di acquistare ("Call") dall'Investitore, che sarà obbligato a vendere tutte o parte delle Azioni Sindacate nelle proporzioni da Unipol indicate (le "Azioni Opzionate").

La *Call* potrà a pena di decadenza essere esercitata in qualunque momento a partire dalla data di inizio del periodo di adesione all'Offerta e sino al 30° giorno successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta.

Il corrispettivo dovuto per l'acquisto delle Azioni Opzionate sarà pari ad Euro 2,70 (due virgola settanta) per singola azione.

Durata del Patto

Il Patto è efficace dalla data di sottoscrizione e sino alla scadenza del termine per l'esercizio della *Call* e in caso di esercizio della *Call* sino all'esecuzione della compravendita delle Azioni Opzionate.

Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal Patto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

5. Tipo di Patto

Il Patto è inquadrabile nella fattispecie dell'art. 122, comma 5, lett. b) e c) del TUF.

6. Soggetto che esercita il controllo in virtù del Patto

Nessuno dei Pattisti esercita, in virtù del Patto, il controllo di BNL ai sensi dell'art. 93 del TUF.

7. Soggetto presso il quale le Azioni Sindacate sono depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni Sindacate.

8. Ufficio del Registro

Il Patto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Sede Sociale: Roma - Via Vittorio Veneto 119

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e codice fiscale 00651990582
Capitale Sociale Euro 2.197.721.157,12 costituito da n. 3.029.192.165 azioni ordinarie
e da n. 23.198.331 azioni di risparmio n.c. del valore nominale di Euro 0,72 ciascuna

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e capogruppo del Gruppo Bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato, il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il "Regolamento"), si rende noto, per estratto, il contenuto di un accordo di contenuto parasociale, sottoscritto in data 18 luglio 2005, avente ad oggetto azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il "Patto").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, capitale sociale ordinario pari a Euro 2.181.018.358,80, iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e Capogruppo del Gruppo bancario BNL, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00651990582 ("BNL").

2. Soggetti aderenti al Patto

(i) **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.**, con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, capitale sociale di Euro 965.513.627,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371 ("Unipol"); e

(ii) **Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni**, con sede in Vicenza, Via Battaglione Framarin 18, capitale sociale di Euro 154.501.650,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243 ("Investitore"; congiuntamente ad Unipol i "Pattisti").

3. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono n. 119.088.480 azioni ordinarie di BNL detenute dall'Investitore (le "Azioni Sindacate") rappresentanti:

- (i) il 3,93% del capitale sociale ordinario di BNL costituito da n. 3.029.192.165 azioni;
- (ii) il 3,84% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.099.694.845 azioni (comprensivo delle n. 70.502.680 azioni la cui emissione è stata deliberata al servizio di piani di *stock option*);
- (iii) il 3,90% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.052.390.496 azioni comprensivo anche delle azioni di risparmio.

Si precisa che la definizione di Azioni Sindacate si riferisce anche ai relativi diritti di opzione nonché ai diritti patrimoniali e amministrativi connessi alle predette azioni ordinarie.

4. Contenuto del Patto

Impegni dei Pattisti

Tenuto conto che la sottoscrizione del Patto, insieme alla sottoscrizione da parte di Unipol con altri azionisti di BNL di ulteriori accordi aventi natura parasociale (gli "Accordi"), ha fatto sorgere l'obbligo solidale in capo a quest'ultima, ai firmatari degli Accordi e all'Investitore di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie BNL (l'"Offerta") ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, lett. a) del TUF, i Pattisti hanno convenuto quanto segue.

(A) L'Investitore si è impegnato:

- (i) a non aderire all'offerta pubblica di scambio, promossa da BBVA ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, sulle azioni ordinarie di BNL, e ciò anche in caso di eventuali modifiche e/o rilanci della stessa;
- (ii) a non aderire ad altre offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto azioni ordinarie di BNL che dovessero essere promosse successivamente alla sottoscrizione del presente Patto ed entro il 30° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta;
- (iii) a non aderire all'Offerta; e
- (iv) a non acquistare azioni ordinarie di BNL ovvero diritti ad acquistarle nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Patto e la data del pagamento del corrispettivo dell'Offerta ad un prezzo superiore a quello dell'Offerta.

(B) Unipol si è impegnata:

- (i) ad adempiere in via esclusiva all'obbligo solidale di promuovere l'Offerta; e
- (ii) a sopportarne per intero i relativi costi, ivi incluso il pagamento del corrispettivo per l'acquisto delle azioni ordinarie BNL oggetto dell'Offerta e, ove occorrer possa, a tenere l'Investitore manlevato e indenne dai relativi obblighi.

Le Azioni Sindacate non rientrano tra gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, né l'Investitore è da considerarsi destinatario della medesima.

E' inteso che in caso di violazione da parte dell'Investitore delle previsioni di cui alla precedente lettera (A) e dell'impegno di *lock-up* descritto al successivo paragrafo, l'impegno di manleva perderà immediatamente ed automaticamente efficacia e, conseguentemente, l'Investitore inadempiente dovrà rimborsare, a titolo di

penale, i maggiori costi che Unipol dovesse sostenere a fronte di tale inadempimento, fermo il risarcimento del maggior danno.

Gli impegni di cui alle precedenti lettere A) e B) si applicheranno, *mutatis mutandis*, qualora l'esercizio della *Call* (come *infra* definita) da parte di Unipol comportasse per quest'ultima l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto c.d. "*incrementale*" ai sensi degli artt. 106, comma 3, lett. b), del TUF e 46 del Regolamento.

Vincoli al trasferimento delle Azioni Sindacate

(a) Lock-up

L'Investitore sarà obbligato a conservare (*lock-up*) la piena proprietà e disponibilità delle Azioni Sindacate sino al 30° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta.

Tale impegno di *lock-up* è stato assunto in funzione dell'eventuale esercizio della *Call* (come *infra* definita) e in caso di esercizio della stessa si intenderà valido ed efficace sino all'esecuzione della relativa compravendita.

(b) Call

I Pattisti hanno convenuto che Unipol avrà il diritto di acquistare ("Call") dall'Investitore, che sarà obbligato a vendere tutte o parte delle Azioni Sindacate nelle proporzioni da Unipol indicate (le "Azioni Opzionate").

La *Call* potrà a pena di decadenza essere esercitata:

- 1) laddove il periodo di adesione all'Offerta dovesse avere inizio in una data anteriore al 01/01/2006:
 - (i) quanto a n. 41.709.533 azioni ordinarie BNL facenti parte delle Azioni Sindacate, in qualunque momento a partire dalla data di inizio del periodo di adesione all'Offerta e sino al 30° giorno successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta;
 - (ii) quanto a n. 77.378.947 azioni ordinarie BNL, facenti parte delle Azioni Sindacate, a partire dal 01/01/2006 sino al 30/01/2006;
- 2) laddove il periodo di adesione all'Offerta dovesse avere inizio in una data successiva al 31/12/2005:
 - (i) in relazione a tutte o parte delle Azioni Sindacate, in qualunque momento a partire dalla data di inizio del periodo di adesione all'Offerta e sino al 30° giorno successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta.

Ferma restando la responsabilità solidale e sussidiaria di Unipol, è inteso che al momento dell'esercizio della *Call* la medesima avrà la facoltà di designare altra (o altre) società appartenenti al medesimo gruppo di Unipol (la "Società Designata"), affinché tale Società Designata si sostituisca, in tutto o in parte, nell'esecuzione della compravendita. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1402, comma 1°, cod. civ., le Parti concordano che la relativa eventuale dichiarazione di designazione, debitamente accompagnata dall'accettazione della Società Designata, potrà essere comunicata all'Investitore contestualmente alla comunicazione di esercizio della *Call*.

Il corrispettivo dovuto per l'acquisto delle Azioni Opzionate sarà pari ad Euro 2,70 (due virgola settanta) per singola azione.

Durata del Patto

Il Patto è efficace dalla data di sottoscrizione e sino alla scadenza del termine per l'esercizio della *Call* e in caso di esercizio della *Call* sino all'esecuzione della compravendita delle Azioni Opzionate.

Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal Patto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

5. Tipo di Patto

Il Patto è inquadrabile nella fattispecie dell'art. 122, comma 5, lett. b) e c) del TUF.

6. Soggetto che esercita il controllo in virtù del Patto

Nessuno dei Pattisti esercita, in virtù del Patto, il controllo di BNL ai sensi dell'art. 93 del TUF.

7. Soggetto presso il quale le Azioni Sindacate sono depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni Sindacate.

8. Ufficio del Registro

Il Patto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Sede Sociale: Roma – Via Vittorio Veneto 119 - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e codice fiscale 00651990582 - Capitale Sociale Euro 2.197.721.157,12 costituito da n. 3.029.192.165 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 azioni di risparmio n.c. del valore nominale di Euro 0,72 cadauna - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e capogruppo del Gruppo Bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari

Ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera Consob del 19 maggio 1999 e successive modifiche, si rende noto il contenuto del patto di natura parasociale ("Patto") avente ad oggetto, tra l'altro, (i) l'aggregazione della partecipazione nel capitale sociale di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("BNL"), acquisita da CSFBi (come di seguito definita), con la partecipazione detenuta da Unipol (come di seguito definita), ai fini dell'esecuzione di una offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di BNL. (ii) l'impegno dei Partecipanti (come di seguito definiti) a negoziare accordi per lo sviluppo di progetti commerciali e finanziari relativi ad Unipol e BNL; (iii) un diritto di covendita a favore di CSFBi nei confronti di Unipol; (iv) un diritto di prelazione a favore di Unipol nel caso in cui CSFBi ceda la propria partecipazione a terzi unitamente all'Accordi di Put e Call (come di seguito definito); (v) un obbligo di intrasferibilità delle azioni sindacate a carico di CSFBi, durante la pendenza di una opzione di acquisto di Unipol, come prevista dall'Accordo di Put e Call.

Il Patto è stato sottoscritto in data, ed efficace dal, 18 luglio 2005.

Si specifica che il Patto, unitamente ad altri accordi parasociali conclusi da Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol") - che, alla data di sottoscrizione del Patto, già deteneva una partecipazione pari al 14,92% del capitale sociale ordinario di BNL - con altri soggetti ("Altri Soggetti") contestualmente alla sottoscrizione del Patto, determina il superamento della soglia del 30% del capitale sociale di BNL e dunque determina, ai sensi degli articoli 106 e 109 del TUF, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni BNL ("Offerta Obbligatoria"), che verrà promossa da Unipol anche per conto degli altri soggetti su cui tale obbligo incombe.

In data 18 luglio 2005 e successivamente alla stipulazione del Patto, CSFBi, nel rispetto degli accordi assunti con Unipol in pari data e pur rimanendo comunque vincolata al rispetto del Patto, ha trasferito, con diritto di riacquisto a semplice richiesta di CSFBi, il Lotto BNL Iniziale (come di seguito definito) a Credit Suisse, con sede a Zurigo (Svizzera), Paradeplatz, 8, che deterrà tale partecipazione direttamente o tramite la propria sede secondaria in Milano. In data 22 luglio 2005, Credit Suisse ha aderito formalmente al Patto e si è dunque impegnata, tra l'altro a: (i) non aderire all'offerta pubblica di scambio in corso su BNL, promossa da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. sulle azioni ordinarie di BNL, e ciò anche in caso di eventuali modifiche e/o rilanci della stessa; (ii) non aderire ad altre offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto azioni ordinarie di BNL che dovessero essere promosse successivamente alla sottoscrizione del Patto e prima del completamento dell'Offerta Obbligatoria; (iii) non aderire all'Offerta Obbligatoria.

A. Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto del Patto

Banca Nazionale del Lavoro, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto, 119, iscritta al n. 1005 dell'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario, tenuto dalla Banca d'Italia ed iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00651990582 e al n. 17559 del REA (Repertorio Economico Amministrativo).

B. Soggetti aderenti al Patto

I partecipanti al Patto ("Partecipanti") sono:

A. UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, capitale sociale deliberato Euro 965.513.627 i.v. C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 00284160371 e al n. 160304 del REA, rappresentata, ai fini della sottoscrizione del Patto, dal Sig. Giovanni Consorte, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

B. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL, una private unlimited company di diritto inglese, con sede legale a Londra, United Kingdom, One Cabot Square, costituita in data 9 maggio 1990, registrata presso il Companies House al n. 02500199 ("CSFBi"), rappresentata, ai fini della sottoscrizione del Patto, dai Sig.ri Alok Bhalla e Grant Rippetoe, procuratori, soggetta al controllo di Credit Suisse Group, una società per azioni di diritto svizzero, con sede a Zurigo (Svizzera), 8001 Paradeplatz, 8.

CREDIT SUISSE, una società per azioni di diritto svizzero, con sede legale a Zurigo (Svizzera), 8001 Paradeplatz, 8, costituita in data 5 luglio 1856 ("CS"), soggetta al controllo di Credit Suisse Group, una società per azioni di diritto svizzero, con sede a Zurigo (Svizzera), 8001 Paradeplatz, 8 (CS e CSFBi, collettivamente "Patto CSFB").

C. Azioni Oggetto del Patto

Partecipante	Socio	Numero di azioni ordinarie		Quota di partecipazione al capitale di BNL
Parte CSFB				
1	CSFBi	Attualmente detenute:	0	0%
2		Oggetto di un contratto di trasferimento a favore di CS con diritto di riacquisto (vedi punto 4):	126.691.000	4,18%
3		Oggetto di un contratto a termine che prevede l'acquisto delle azioni a determinate condizioni con scadenza gennaio 2006	9.622.000	0,32%
4	CS	Attualmente detenute e soggette a un diritto di riacquisto di CSFBi (vedi punto 2):	126.691.000	4,18%
TOTALE			136.313.000	4,50%

Per completezza, si rappresenta che: (i) CSFBi detiene ulteriori n. 2.091.537 azioni ordinarie di BNL pari a una ulteriore partecipazione dello 0,06% del capitale sociale ordinario di BNL; (ii) Credit Suisse First Boston (Europe) Limited detiene n. 132.213 azioni ordinarie di BNL pari a una partecipazione dello 0,004% del capitale sociale ordinario di BNL; e (iii) Credit Suisse Non-Traditional Investment Ltd. detiene n. 14.298 azioni ordinarie di BNL pari a una partecipazione dello 0,000472 % del capitale sociale ordinario di BNL.

Dette azioni, ammontati a n. 2.238.048 azioni ordinarie di BNL, pari a circa lo 0,06% del capitale sociale ordinario di BNL, non sono state comunque sindacate ai sensi del Patto.

D. Organi del Patto

- Non sono previsti organi per la gestione del Patto.

E. Contenuto del Patto

- Il Patto, che ricade nella tipologia dei patti previsti dall'art. 122, c. 5, lett. b), TUF, è stato sottoscritto dai soli Partecipanti indicati al punto B che precede.
- CSFBi ha sindacato, per le finalità del Patto, (i) una partecipazione in BNL, che è stata acquisita con

operazioni ai blocchi e fuori mercato compiute da CSFBi alla data di sottoscrizione del Patto, pari a n. 126.691.000 azioni ordinarie di BNL, corrispondenti, alla data di sottoscrizione del Patto, al 4,18% del capitale sociale ordinario di BNL ("Lotto BNL Iniziale") e (ii) ove CSFBi ne acquisisca la proprietà entro il gennaio 2006, anche ulteriori n. 9.622.000 azioni ordinarie di BNL, corrispondenti, alla data di sottoscrizione del Patto, allo 0,32% del capitale sociale ordinario di BNL ("Lotto BNL Addizionale") (il Lotto BNL Iniziale e il Lotto BNL Addizionale, ove acquisito, collettivamente: "Lotto BNL", pari a n. 136.313.000 azioni ordinarie di BNL, corrispondenti, alla data di sottoscrizione del Patto, al 4,50% del capitale sociale ordinario di BNL).

- L'acquisizione del Lotto BNL da parte di CSFBi si affianca ad un più ampio programma di collaborazione tra i Partecipanti, che prevede, tra l'altro, l'ipotesi di sviluppare in Unipol e BNL, taluni progetti commerciali e finanziari comuni, come dettagliati nell'Allegato A del Patto (l'Allegato A menzionava inizialmente il "Gruppo CS" come il soggetto collettivo interessato da tali progetti, mentre, con successiva modifica, Unipol e CSFBi hanno chiarito che ogni riferimento al "Gruppo CS" doveva intendersi riferito alla sola CSFBi). Al riguardo, i Partecipanti si sono impegnati ad avviare prontamente, anche mediante la costituzione di un tavolo di lavoro comune, un negoziato per sottoscrivere, entro dodici mesi dalla conclusione del Patto, contratti vincolanti e definitivi su tutti i citati progetti commerciali e finanziari.

- I Partecipanti, nel prendere atto che, in conseguenza della stipulazione degli impegni assunti da Unipol e dagli Altri Soggetti e in conseguenza del Patto, è sorto l'obbligo solidale di Unipol, CSFBi e degli Altri Soggetti di promuovere l'Offerta Obbligatoria, hanno previsto che tale obbligo sarà adempiuto dalla sola Unipol, che ne sopporterà per intero i costi (ivi incluso il pagamento del prezzo offerto per ciascuna azione oggetto dell'Offerta Obbligatoria), anche per conto di CSFBi, in conformità ai termini e alle previsioni di legge e regolamentari applicabili, tenendo manlevata e indenne CSFBi da ogni spesa, costo o pregiudizio relativi.

- CSFBi si impegna a non aderire all'offerta pubblica di scambio in corso su BNL, promossa da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, sulle azioni ordinarie di BNL, e ciò anche in caso di eventuali modifiche e/o rilanci della stessa.

- CSFBi si impegna a non aderire ad altre offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto azioni ordinarie di BNL che dovessero essere promosse successivamente alla sottoscrizione del Patto e prima del completamento dell'Offerta Obbligatoria. Inoltre i Partecipanti, pur prendendo atto che, per effetto della stipula del Patto, il Lotto BNL non è da considerarsi tra gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Obbligatoria, né che CSFBi è da considerarsi destinataria della medesima, hanno previsto, per quanto occorrer possa, che, in ogni caso, CSFBi non aderirà né potrà aderire all'Offerta Obbligatoria.

- Nel caso in cui Unipol intenda cedere ad un terzo la maggioranza delle azioni BNL da essa detenute a seguito dell'Offerta Obbligatoria (ovvero la maggioranza delle azioni ricevute in concambio di dette azioni BNL quale conseguenza di operazioni societarie di qualsiasi natura), dovrà darne immediata notizia a CSFBi, comunicando altresì i termini e condizioni della vendita, e CSFBi avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di richiedere a Unipol di trasferire, in tutto o in parte, anche il Lotto BNL (ovvero le azioni ricevute in concambio delle azioni del Lotto BNL quale conseguenza di operazioni societarie di qualsiasi natura), ad un prezzo per azione pari al prezzo per azione che il terzo pagherà ad Unipol nonché alle medesime condizioni e termini pattuiti da quest'ultima. Tale facoltà andrà esercitata da CSFBi entro il decimo giorno dalla comunicazione di Unipol ovvero, se successiva, entro la stessa data in cui Unipol trasferirà al terzo le proprie azioni.

- Qualora CSFBi intendesse trasferire definitivamente ("Trasferimento") il Lotto BNL in tutto o in parte e/o i diritti di opzione relativi allo stesso in caso di aumento del capitale sociale (da ritenersi inclusi ai fini del disposto del presente articolo nel termine Lotto BNL), cedendo contestualmente l'Accordo di Put e Call (come di seguito definito), CSFBi dovrà preventivamente offrire le azioni del Lotto BNL in prelazione a Unipol. Unipol avrà diritto di esercitare la prelazione a condizione che abbia per oggetto la totalità delle azioni costituenti il Lotto BNL che si intendono trasferire. Il diritto di prelazione di cui sopra potrà essere esercitato da Unipol nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta in prelazione. Qualora Unipol non eserciti il proprio diritto di prelazione entro il termine indicato, CSFBi potrà trasferire le azioni costituenti il Lotto BNL oggetto di prelazione al terzo acquirente, alle condizioni indicate nell'offerta in prelazione, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di 15 (giovani) dianzi indicato. Ove tale Trasferimento non si verifichi entro il suddetto termine, CSFBi dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni regolanti il diritto di prelazione a favore di Unipol. I Partecipanti hanno altresì previsto che: (i) CSFBi non potrà effettuare alcun Trasferimento delle azioni costituenti il Lotto BNL oggetto di prelazione se non a fronte di un corrispettivo in denaro; (ii) il diritto di prelazione a favore di Unipol non troverà applicazione: (A) nel caso di esercizio del diritto di covendita, come in preceden-

za descritto; (B) nel caso di trasferimento di azioni del Lotto BNL senza contestuale cessione dell'Accordo di Put e Call; (C) con riferimento ad ogni atto od operazione compiuti da CSFBi che non determini la vendita definitiva delle azioni costituenti il Lotto BNL (inclusi, senza limitazioni, repos, prestiti titoli, pegni e ogni altra operazione, inclusi *total return swaps* e altre operazioni su derivati, che, considerata nel suo insieme non determini il trasferimento definitivo del Lotto BNL).

- CSFBi si impegna a non cedere il Lotto BNL per tutto il periodo in cui Unipol potrà esercitare la propria "call option" ai sensi dell'Accordo di Put e Call, con la sola esclusione: (i) della possibilità di cessione a favore di una affiliata di CSFBi (con ciò intendendosi qualsiasi società controllante, controllata da, o sotto controllo (diretto o indiretto) della stessa controllante di, CSFBi, applicandosi, a tale fine, la nozione di "controllo" di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, Codice civile), del cui adempimento CSFBi resterà garante (salvo che nel caso di cessione alla capogruppo, Credit Suisse); e (ii) della possibilità per CSFBi di concludere ogni atto od operazione che non determini la vendita definitiva delle azioni costituenti il Lotto BNL (inclusi, senza limitazioni, *repos*, prestiti titoli, pegni e ogni altra operazione, inclusi *total return swaps* e altre operazioni su derivati, che, considerata nel suo insieme non determini il trasferimento definitivo del Lotto BNL).

- Il Patto non prevede obblighi di consultazione o di altro genere in merito all'esercizio dei diritti di voto in BNL.

- Il Patto avrà durata sino al completamento, nei termini e condizioni in esso previsti, di tutte le operazioni descritte nel Patto e comunque non oltre tre anni dalla sua sottoscrizione.

- In caso di controversie, le Parti rimetteranno la vertenza ad un Collegio Arbitrale, in conformità al Regolamento d'arbitrato della *International Chamber of Commerce* (Parigi).

- Si rende noto che i Partecipanti adempiranno agli obblighi di pubblicazione e di deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in osservanza alle previsioni di legge e regolamentari.

- Separatamente dal Patto, i Partecipanti hanno sottoscritto, sempre in data 18 luglio 2005, un accordo che prevede un diritto di opzione di acquisto (*call option*) a favore di Unipol e un diritto di opzione di vendita (*put option*) a favore di CSFBi in relazione al Lotto BNL ("Accordo di Put e Call").

L'esercizio di entrambe le opzioni di *call* e di *put* è condizionato al verificarsi di condizioni oggettive.

Per quanto concerne l'opzione *call* di Unipol, essa potrà essere esercitata soltanto nel caso in cui, entro cinque giorni prima della data di chiusura del periodo di adesione dell'OPA fosse stato consegnato in adesione all'OPA un numero complessivo di azioni BNL che, sommato alle azioni BNL di proprietà di Unipol, non sia sufficiente a raggiungere la soglia del 51,00%. Per esercitare la *call option*, Unipol dovrà inviare una comunicazione a CSFBi nel periodo che va dal quinto giorno precedente la data di chiusura del periodo di adesione dell'OPA sino al terzo giorno precedente lo scadere del sesto mese dalla sottoscrizione del Patto.

Per quanto concerne l'opzione *put* di CSFBi, essa potrà essere esercitata solo nel caso in cui, entro tre anni e venti giorni dalla sottoscrizione del Patto, si sia verificata una delle seguenti condizioni: (i) il mancato perfezionamento, entro ventiquattro mesi dalla data del Patto, di due o più accordi vincolanti relativi alle materie indicate al punto 3 che precede; (ii) il verificarsi di qualunque operazione societaria che comporti un cambio di controllo o il mutamento dell'attività principale di Unipol e/o di BNL; (iii) la risoluzione, per qualsivoglia motivo, di uno o più dei mandati, conferiti e accettati da società del gruppo CSFBi contestualmente alla sottoscrizione del Patto, ad eccezione: (A) della risoluzione unilaterale da parte di Unipol dovuta a inadempimento da parte di società del gruppo CSFBi, e (B) della risoluzione unilaterale da parte di società del gruppo CSFBi non dovuta ad inadempimento da parte di Unipol. Per esercitare la *put option*, CSFBi dovrà inviare una comunicazione a Unipol entro venti giorni dallo scadere del terzo anno successivo alla sottoscrizione del Patto.

Il prezzo di esercizio dell'opzione *call* e i criteri per la determinazione del prezzo di esercizio dell'opzione *put* sono contenuti nell'Accordo di Put e Call depositato ai sensi di legge presso il Registro delle Imprese di Roma.

F. Controllo

Nessuno dei Partecipanti, in virtù del solo Patto, esercita il controllo di BNL ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni sindacate.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Sede Sociale: Roma - Via Vittorio Veneto 119 - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e codice fiscale 00651990582
 Capitale Sociale Euro 2.197.721.157,12 costituito da n.3.029.192.165 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 azioni di risparmio n.c.
 del valore nominale di Euro 0,72 cadauna - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Iscritta all'Albo delle banche al nr. 1005 e capogruppo del Gruppo Bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato, il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il "Regolamento"), si rende noto, per estratto, il contenuto di un accordo di contenuto parasociale, sottoscritto in data 18 luglio 2005, avente ad oggetto azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il "Patto").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, capitale sociale ordinario pari a Euro 2.181.018.358,80, iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e Capogruppo del Gruppo bancario BNL, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00651990582 ("BNL").

2. Soggetti aderenti al Patto

(i) **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.**, con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, capitale sociale pari ad Euro 965.513.627,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371 ("Unipol"); e

(ii) **Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.**, con sede in Torino, Via Bonzanigo 22, capitale sociale di Euro 63.750.000,00 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08381620015 ("Investitore").

Oggetto del Patto sono n. 15.132.000 azioni ordinarie di BNL detenute dall'Investitore (la "Partecipazione Investitore") rappresentanti:

- (i) lo 0,50% del capitale sociale ordinario di BNL costituito da n. 3.029.192.165 azioni; ovvero
- (ii) lo 0,49% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.099.694.845 azioni (comprensivo delle n. 70.502.680 azioni la cui emissione è stata deliberata al servizio di piani di *stock option*); ovvero
- (iii) lo 0,50% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.052.390.496 azioni comprensivo anche delle azioni di risparmio.

Si precisa che la definizione di Partecipazione Investitore si riferisce anche ai relativi diritti di opzione nonché ai diritti patrimoniali e amministrativi connessi alle predette azioni ordinarie.

3. Contenuto del Patto*Pattuizioni relative all'OPA*

Tenuto conto che la sottoscrizione del Patto, insieme alla sottoscrizione da parte di Unipol con altri azionisti di BNL di ulteriori accordi aventi natura parasociale (gli "Accordi"), ha fatto sorgere l'obbligo solidale in capo a quest'ultima, ai firmatari degli Accordi e all'Investitore di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie BNL (l'"OPA"), ai sensi del combinato disposto degli articoli 109, comma 1, lett. a) e 106, comma 1, TUF, Unipol e l'Investitore hanno convenuto che tale obbligo sarà adempiuto esclusivamente da Unipol che, conseguentemente, ne sopporterà per intero i costi, ivi incluso il pagamento del corrispettivo per l'acquisto delle azioni BNL oggetto di OPA e, ove occorrer possa, terrà l'Investitore manlevato e indenne dai relativi obblighi, fatto salvo quanto di seguito previsto.

L'Investitore si è impegnato:

(i) a non aderire all'offerta pubblica di scambio in corso, promossa da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ("BBVA") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, sulle azioni ordinarie di BNL, e ciò anche in caso di eventuali modifiche e/o rilanci della stessa; si impegna altresì, per quanto occorrer possa, a non aderire ad altre offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto azioni ordinarie di BNL che dovessero essere promosse successivamente alla sottoscrizione del presente Patto ed entro il 30° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'OPA; e

(ii) a non aderire all'OPA.

La Partecipazione Investitore non rientra tra gli strumenti finanziari oggetto dell'OPA, né l'Investitore è da considerarsi destinatario della medesima.

E' fatto divieto all'Investitore di acquistare azioni ordinarie di BNL ovvero diritti ad acquistarle nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Patto e la data del pagamento del corrispettivo dell'OPA ad un prezzo superiore a quello dell'OPA.

E' inteso che in caso di violazione da parte dell'Investitore delle previsioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) e di quelle relative all'impegno di *lock-up* descritto al successivo paragrafo, l'impegno di manleva perderà immediatamente ed automaticamente efficacia e, conseguentemente, l'Investitore inadempiente dovrà rimborsare, a titolo di penale, i maggiori costi che Unipol dovesse sostenere a fronte di tale inadempimento, fermo il risarcimento del maggior danno.

Lock-up

L'Investitore sarà obbligato a conservare la piena proprietà e disponibilità della Partecipazione Investitore sino al 30° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'OPA.

L'impegno di *lock-up* viene assunto in funzione dell'eventuale esercizio della *Call* (come *infra* definita) e in caso di esercizio della stessa si intenderà ovviamente valido ed efficace sino all'esecuzione della relativa compravendita.

Opzione di acquisto

Unipol avrà il diritto di acquistare ("Call") dall'Investitore, che sarà obbligato a vendere, tutte o parte delle azioni BNL costituenti la Partecipazione Investitore nelle proporzioni indicate da Unipol (le "Azioni Opzionate").

La *Call* potrà a pena di decadenza essere esercitata in qualunque momento a partire dalla data di inizio del periodo di adesione all'OPA e sino al 30° giorno successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'OPA.

Ferma restando la responsabilità solidale e sussidiaria di Unipol, è inteso che al momento dell'esercizio della *Call* la medesima avrà la facoltà di designare altra (o altre) società appar-

tenenti al medesimo gruppo di Unipol (la "Società Designata"), affinché tale Società Designata si sostituisca, in tutto o in parte, nell'esecuzione della compravendita. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1402, comma 1°, cod. civ., le Parti concordano che la relativa eventuale dichiarazione di designazione, debitamente accompagnata dall'accettazione della Società Designata, potrà essere comunicata all'Investitore contestualmente alla comunicazione di esercizio della *Call*.

Il corrispettivo dovuto per l'acquisto delle Azioni Opzionate sarà pari a Euro 2,70 (due virgola settanta) per singola azione.

OPA Incrementale e manleva Unipol

Qualora l'esercizio della *Call* da parte di Unipol comportasse per Unipol l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto c.d. "incrementale" ai sensi degli articoli 106, comma 3, lett. (b) del TUF e 46 del Regolamento, si applicherà, *mutatis mutandis*, la disciplina di cui al precedente paragrafo "Pattuizioni relative all'OPA" punti (i) e (ii)..

Opzione di Vendita

Unipol concede all'Investitore un'opzione irrevocabile di vendita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1331 cod. civ. (l'"Opzione di Vendita"), in forza della quale, successivamente al verificarsi della condizione sospensiva di cui *infra*, l'Investitore avrà il diritto di vendere a Unipol, che sin d'ora si obbliga ad acquistare, in tutto o in parte la Partecipazione Investitore (nella consistenza che la stessa avrà in quel momento per le eventuali variazioni in diminuzione conseguenti a quanto previsto nel Patto).

Qualora l'Investitore dovesse cedere la Partecipazione Investitore ad un soggetto facente parte del Gruppo Argo Finanziaria S.p.A. (società che controlla l'Investitore) tale soggetto cessionario assumerà tutti i diritti e gli obblighi dell'Investitore relativi all'Opzione di Vendita.

In caso di perdita del controllo del cessionario da parte dell'Investitore, l'Opzione di Vendita si considererà automaticamente risolta e *tamquam non esset* tra le Parti.

L'Opzione di Vendita potrà essere esercitata dall'Investitore in qualsiasi momento durante i 30 giorni di calendario successivi alla scadenza del terzo anno successivo alla Data di Efficacia (come *infra* definita).

Il prezzo di ciascuna azione di BNL costituente la Partecipazione Investitore sarà pari a Euro 2,70 (due virgola settanta), aumentato degli interessi maturati al tasso Euribor a tre mesi/365, capitalizzazione trimestrale, più 100 bps di tempo in tempo applicabile nel periodo corrente tra la data di sottoscrizione del presente Patto e la data di pagamento del corrispettivo e diminuito dei dividendi percepiti nel medesimo periodo.

Condizioni sospensive

L'esecuzione della compravendita della Partecipazione Investitore conseguente all'esercizio dell'Opzione di Vendita è sospensivamente condizionata al rilascio a favore di Unipol delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza per l'acquisto della Partecipazione Investitore.

Resta inteso che nel caso in cui le autorizzazioni di cui sopra non venissero rilasciate entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esercizio dell'Opzione di Vendita, Unipol sarà obbligata a far sì che uno o più soggetti terzi si rendano acquirenti, entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine, della Partecipazione Investitore alle medesime condizioni e termini di cui al Patto.

Qualora Unipol non abbia provveduto a procurare il terzo acquirente nel termine indicato, la stessa s'impegna a corrispondere all'Investitore la differenza, se positiva, tra il Prezzo ed il ricavato della vendita a condizioni di mercato delle azioni costituenti la Partecipazione Investitore.

Ulteriori pattuizioni

In caso di violazione da parte dell'Investitore degli impegni di cui ai precedenti paragrafi "Pattuizioni relative all'OPA" e "Lock-up", le disposizioni relative all'Opzione di Vendita del presente Patto si intenderanno risolte di diritto e *tamquam non esset* tra le Parti.

4. Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal Patto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

5. Durata del Patto

Il Patto ha efficacia dalla data di sottoscrizione (la "Data di Efficacia") e sino alla scadenza del termine per l'esercizio della Opzione di Vendita e in caso di esercizio della Opzione di Vendita fino all'esecuzione della compravendita delle azioni oggetto della Opzione di Vendita.

6. Tipo di Patto

Il Patto è inquadrabile nella fattispecie dell'art. 122, comma 5, lett. b) e c) del TUF.

7. Soggetto che esercita il controllo in virtù del Patto

Nessuno dei Pattisti esercita, in virtù del Patto, il controllo di BNL ai sensi dell'art. 93 del TUF.

8. Soggetto presso il quale la Partecipazione Investitore è depositata

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni BNL costituenti la Partecipazione Investitore.

9. Ufficio del Registro

Il Patto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Sede Sociale: Roma - Via Vittorio Veneto 119 - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e codice fiscale 00651990582
Capitale Sociale Euro 2.197.721.157,12 costituito da n.3.029.192.165 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 azioni di risparmio n.c.
del valore nominale di Euro 0,72 cadauna - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle banche al nr. 1005 e capogruppo del Gruppo Bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari

Al sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato, il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il "Regolamento"), si rende noto, per estratto, il contenuto di un accordo di contenuto parasociale, sottoscritto in data 18 luglio 2005, avente ad oggetto azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il "Patto").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, capitale sociale ordinario pari a Euro 2.181.018.358,80, iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e Capogruppo del Gruppo bancario BNL, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00651990582 ("BNL").

2. Soggetti aderenti al Patto

- (i) **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.**, con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, capitale sociale di Euro 965.513.627,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371 ("Unipol"); e
- (ii) **Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi - Società Cooperativa**, con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo 13, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lodi 00691360150 (l'"Investitore"; congiuntamente ad Unipol i "Pattisti").

3. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono n. 50.550.000 azioni ordinarie di BNL detenute dall'Investitore (le "Azioni Sindacate") rappresentanti:

- (i) l'1,67% del capitale sociale ordinario di BNL costituito da n. 3.029.192.165 azioni;
- (ii) l'1,63% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.099.694.845 azioni (comprensivo delle n. 70.502.680 azioni la cui emissione è stata deliberata al servizio di piani di *stock option*);
- (iii) l'1,66% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.052.390.496 azioni comprensivo anche delle azioni di risparmio.

Si precisa che la definizione di Azioni Sindacate si riferisce anche ai relativi diritti di opzione nonché ai diritti patrimoniali e amministrativi connessi alle predette azioni ordinarie.

4. Contenuto del Patto

Impegni dei Pattisti

Tenuto conto che la sottoscrizione del Patto, insieme alla sottoscrizione da parte di Unipol con altri azionisti BNL di ulteriori accordi aventi natura parasociale (gli "Accordi"), ha fatto sorgere l'obbligo solidale in capo a quest'ultima, ai firmatari degli Accordi e all'Investitore di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie BNL (l'"Offerta") ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, lett. a) del TUF, i Pattisti hanno convenuto quanto segue.

(A) L'Investitore si è impegnato:

- (i) a non aderire all'offerta pubblica di scambio, promossa da BBVA ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, sulle azioni ordinarie di BNL, e ciò anche in caso di eventuali modifiche e/o rilanci della stessa;
- (ii) a non aderire ad altre offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto azioni ordinarie di BNL che dovessero essere promosse successivamente alla sottoscrizione del presente Patto ed entro il 30° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta;
- (iii) a non aderire all'Offerta; e
- (iv) a non acquistare azioni ordinarie di BNL ovvero diritti ad acquistarle nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Patto e la data del pagamento del corrispettivo dell'Offerta ad un prezzo superiore a quello dell'Offerta.

(B) Unipol si è impegnata:

- (i) ad adempiere in via esclusiva all'obbligo solidale di promuovere l'Offerta; e
- (ii) a sopportarne per intero i relativi costi, ivi incluso il pagamento del corrispettivo per l'acquisto delle azioni ordinarie BNL oggetto dell'Offerta e, ove occorrer possa, a tenere l'Investitore manlevato e indenne dai relativi obblighi.

Le Azioni Sindacate non rientrano tra gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, né l'Investitore è da considerarsi destinatario della

medesima.

E' inteso che in caso di violazione da parte dell'Investitore delle previsioni di cui alla precedente lettera (A) e dell'impegno di *lock-up* descritto al successivo paragrafo, l'impegno di manleva perderà immediatamente ed automaticamente efficacia e, conseguentemente, l'Investitore inadempiente dovrà rimborsare, a titolo di penale, i maggiori costi che Unipol dovesse sostenere a fronte di tale inadempimento, fermo il risarcimento del maggior danno.

Gli impegni di cui alle precedenti lettere (A) e (B) si applicheranno, *mutatis mutandis*, qualora l'esercizio della *Call* (come *infra* definita) da parte di Unipol comportasse per quest'ultima l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto c.d. "incrementale" ai sensi degli artt. 106, comma 3, lett. b), del TUF e 46 del Regolamento.

Vincoli al trasferimento delle Azioni Sindacate

(a) *Lock-up*

L'Investitore sarà obbligato a conservare (*lock-up*) la piena proprietà e disponibilità delle Azioni Sindacate sino al 30° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta.

Tale impegno di *lock-up* è stato assunto in funzione dell'eventuale esercizio della *Call* (come *infra* definita) e in caso di esercizio della stessa si intenderà valido ed efficace sino all'esecuzione della relativa compravendita.

(b) *Call*

I Pattisti hanno convenuto che Unipol avrà il diritto di acquistare ("Call") dall'Investitore, che sarà obbligato a vendere tutte o parte delle Azioni Sindacate nelle proporzioni da Unipol indicate (le "Azioni Opzionate").

La *Call* potrà a pena di decadenza essere esercitata in qualunque momento a partire dalla data di inizio del periodo di adesione all'Offerta e sino al 30° giorno successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta.

Ferma restando la responsabilità solidale e sussidiaria di Unipol, è inteso che al momento dell'esercizio della *Call* la medesima avrà la facoltà di designare altra (o altre) società appartenenti al medesimo gruppo di Unipol (la "Società Designata"), affinché tale Società Designata si sostituisca, in tutto o in parte, nell'esecuzione della compravendita. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1402, comma 1°, cod. civ., le Parti concordano che la relativa eventuale dichiarazione di designazione, debitamente accompagnata dall'accettazione della Società Designata, potrà essere comunicata all'Investitore contestualmente alla comunicazione di esercizio della *Call*.

Il corrispettivo dovuto per l'acquisto delle Azioni Opzionate sarà pari ad Euro 2,70 (due virgola settanta) per singola azione.

Durata del Patto

Il Patto è efficace dalla data di sottoscrizione e sino alla scadenza del termine per l'esercizio della *Call* e in caso di esercizio della *Call* sino all'esecuzione della compravendita delle Azioni Opzionate.

Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal Patto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

5. Tipo di Patto

Il Patto è inquadrabile nella fattispecie dell'art. 122, comma 5, lett. b) e c) del TUF.

6. Soggetto che esercita il controllo in virtù del Patto

Nessuno dei Pattisti esercita, in virtù del Patto, il controllo di BNL ai sensi dell'art. 93 del TUF.

7. Soggetto presso il quale le Azioni Sindacate sono depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni Sindacate.

8. Ufficio del Registro

Il Patto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Sede Sociale: Roma - Via Vittorio Veneto 119

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e codice fiscale 00651990582

Capitale Sociale Euro 2.197.721.157,12 costituito da n. 3.029.192.165 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 azioni di risparmio n.c. del valore nominale di Euro 0,72 ciascuna

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e capogruppo del Gruppo Bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato, il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il "Regolamento"), si rende noto, per estratto e per quanto occorrer possa, il contenuto di un contratto, sottoscritto in data 18 luglio 2005, avente ad oggetto un'opzione di vendita su azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il "Contratto"), in quanto accessorio al patto parasociale sottoscritto, sempre in data 18 luglio 2005, tra Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., Coop Adriatica S.c. a r.l., Coop Estense Società Cooperativa S.c. a r.l., Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., Nova Coop Società Cooperativa, Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Nomura International Plc., Hopa S.p.A. (il "Patto Parasociale").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Contratto

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, capitale sociale ordinario pari a Euro 2.181.018.358,80, iscritta all'Albo delle banche al n. 1005 e Capogruppo del Gruppo bancario BNL, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00651990582 ("BNL").

2. Parti del Contratto

(i) **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.**, con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, capitale sociale pari ad Euro 965.513.627,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371 ("Unipol"); e

(ii) **Hopa S.p.A.**, con sede in Brescia, Corso Zanardelli n. 32, capitale sociale di Euro 709.815.705,04, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03051180176 (l'"Investitore" e, unitamente ad Unipol, le "Parti").

Oggetto del Contratto sono n. 151.156.000 azioni ordinarie di BNL detenute dall'Investitore (la "Partecipazione Investitore") rappresentanti:

(i) Il 4,99% del capitale sociale ordinario di BNL costituito da n. 3.029.192.165 azioni; ovvero

(ii) Il 4,88% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.099.694.845 azioni (comprensivo delle n. 70.502.680 azioni la cui emissione è stata deliberata al servizio di piani di *stock option*); ovvero

(iii) Il 4,95% del capitale sociale di BNL costituito da n. 3.052.390.496 azioni comprensivo anche delle azioni di risparmio.

Si precisa che la definizione di Partecipazione Investitore si riferisce anche ai relativi diritti di opzione nonché ai diritti patrimoniali e amministrativi connessi alle predette azioni.

3. Contenuto del Contratto

Opzione di Vendita

Ai sensi del Contratto, Unipol ha concesso all'Investitore il diritto di vendere ad Unipol, che sarà obbligata ad acquistare (la "Put"), tutte o parte delle azioni costituenti la Partecipazione Investitore inclusa ogni altra azione o diritto inerente o riveniente dall'esercizio di diritti di opzione connesso o derivante da tali azioni, (collettivamente, le "Azioni Put"), qualora - a seguito dell'eventuale delisting di BNL conseguente all'offerta pubblica obbligatoria di Unipol - alla data del 31 ottobre 2007 (la "Data di Mancata Quotazione") non fosse stato avviato il processo di nuova quotazione delle azioni BNL, ovvero, alla medesima data, non fossero quotate in un

mercato regolamentato le azioni eventualmente assegnate in sostituzione delle suddette azioni BNL.

Esercizio dell'Opzione di Vendita

L'Investitore avrà facoltà di esercitare la Put nel periodo corrente fra la Data di Mancata Quotazione e il termine di scadenza del Contratto (il "Periodo di Esercizio"). La Put e/o i diritti di credito da essa derivanti potranno essere liberamente ceduti, anche in garanzia, da ciascuna Parte a terzi nei modi di legge.

Prezzo di esercizio

Il corrispettivo per l'acquisto delle Azioni Put sarà pari a Euro 2,70 (due virgola settanta) per ciascuna azione, aumentato degli interessi maturati al tasso Euribor a tre mesi più 100 bps, diminuito dei dividendi.

Condizioni Sospensive

L'esecuzione della compravendita delle Azioni Put è sospensivamente condizionata al rilascio a favore di Unipol delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza.

Resta inteso che nel caso in cui le autorizzazioni di cui sopra non venissero rilasciate entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esercizio della Put, Unipol sarà obbligata a far sì che uno o più soggetti terzi si rendano acquirenti, entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine, della Partecipazione Investitore alle medesime condizioni e termini di cui al Contratto.

Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal Patto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

4. Durata del Contratto

Il Contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2007.

5. Soggetto che esercita il controllo in virtù del Contratto

Nessuno delle Parti esercita, in virtù del Contratto, il controllo di BNL ai sensi dell'art. 93 del TUF.

6. Soggetto presso il quale la Partecipazione Investitore è depositata

Il Contratto non contiene obblighi di deposito della Partecipazione Investitore.

7. Ufficio del Registro

Il Contratto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.